

**RAPPORTO**  
della Commissione delle Petizioni  
sul messaggio 16 ottobre 1964 concernente la domanda  
di grazia presentata dal signor Carlo Manchi

(del 16 dicembre 1964)

Il 15 novembre 1963, la Corte delle Assise Criminali di Lugano ha giudicato Carlo Manchi, cittadino italiano, domiciliato a Milano, per furto continuato in correità con altro suo connazionale e lo ha condannato a tre anni di reclusione, alla privazione dei diritti civili per cinque anni, con espulsione dal territorio svizzero per dieci anni. Con istanza del 28 maggio 1964, il signor Manchi chiede la concessione della grazia per decesso di familiari (tra cui il padre), per le precarie condizioni di salute e per iniziare, al suo ritorno in Italia, a scontare una pena di un anno e mezzo inflittagli nel suo paese e per rispondere in altri quattro processi, uno dei quali per rapina aggravata. Afferma anche il Manchi che la pena che deve scontare è stata eccessivamente severa.

La Commissione concorda con le motivazioni del Lod. Consiglio di Stato e ritiene che non sussistono particolari ragioni per accogliere la domanda di grazia. Se il Manchi ha subito un intervento chirurgico nel lontano 1942 non è però detto nè provato — e non lo sembra dai fatti — che egli sia in stato di salute pregiudizievole che non gli consenta l'espiazione della pena per le attività delittuose compiute. Così dicasi per il sentimento di filiale amore per il padre cui rivolge ora il suo pensiero solo per suffragare la domanda di grazia e al quale certamente non ha pensato neppure quando, pochi giorni dopo essere uscito di prigione ad Aosta, continuava la incetta di condanne, spostando il campo di azione nel nostro Cantone. Il Manchi aveva collezionato ben sette anni di prigione, il che induce a credere che la recidività fu tutt'uno col mestiere, per cui non merita certo un trattamento speciale e si è convinti che non sussistono le premesse per la concessione della grazia che è ammessa, in base alla legge, solo quando la esecuzione della pena costituirebbe una patente violazione di principi equitativi; si ritiene, anzi, che concedendogliela, si creerebbe una evidente ingiustizia nei confronti di coloro che la pena accettano quale espiazione delle colpe commesse.

Rilevato pure che il Consiglio di Vigilanza ha preavvisato negativamente la istanza, la Commissione, facendo proprie le conclusioni del messaggio governativo N. 1249, invita il Gran Consiglio a voler respingere la domanda di grazia del signor Carlo Manchi.

*Per la Commissione delle Petizioni:*

Franzi, relatore

Boffa — Ghiggia — Mengoni — Pessi  
— Pagani — Poma — Tamburini —  
Tognini